

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 254

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'INPS e le Procure della Repubblica per la tutela del mercato del lavoro e per le azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità ai fini assistenziali, contributivi e previdenziali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, che, nel disciplinare l'organizzazione della magistratura, all'art. 73 declina le "attribuzioni generali del pubblico ministero", tra le quali il controllo sull'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia nonché la promozione della repressione dei reati;

Il Segretario

Il Presidente

Atteso che l'Istituto svolge attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva attraverso attività di vigilanza documentale e di intelligence, di controllo informatico e amministrativo nonché mediante accertamenti ispettivi, posti in essere in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Atteso che nell'ambito dello svolgimento delle predette attività, si è potuto riscontrare che alcuni fenomeni fraudolenti intercettati possono estrinsecarsi in particolare nell'attività d'intermediazione illecita di manodopera oppure nell'assunzione di lavoratori cittadini non comunitari preordinata all'ottenimento dei permessi di soggiorno, anche attraverso la creazione di presupposti fittizi, al fine di ottenere indebitamente prestazioni erogate dall'INPS;

Preso atto dell'opportunità di implementare la collaborazione istituzionale tra l'INPS e le Procure attraverso lo sviluppo di sinergie informative e investigative per l'acquisizione di notizie di reato, anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni, al fine di favorire il potenziamento delle azioni di prevenzione, la ricerca e repressione delle violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Preso atto che lo schema di convenzione in oggetto, nel regolamentare le predette sinergie, a livello territoriale, tra l'INPS e le singole Procure, prevede che con riguardo allo scambio di informazioni, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla riservatezza della fase istruttoria, vengano privilegiate modalità di trasmissione degli atti in formato digitale, attraverso PEC;

Presto atto che con riferimento alla comunicazione delle notizie di reato da parte dell'INPS, lo schema di convenzione prevede che gli uffici trasmettano le denunce alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p. tramite il Portale per le Notizie di Reato (NdR), ovvero attraverso modalità che garantiscano la riservatezza, l'integrità e la tempestività della comunicazione, e che le stesse siano redatte secondo le modalità condivise tra le Parti;

Presto atto che per la corretta esecuzione della Convenzione, ciascuna delle Parti individua propri referenti, individuati per l'INPS nei Direttori centrali delle strutture Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, ed Entrate e nei Direttori regionali/di coordinamento metropolitano di riferimento;

Preso atto che la Convenzione prevede, altresì, che l'Istituto, qualora, nel corso della propria attività istituzionale, amministrativa o ispettiva, riscontri la ricorrenza di fenomeni che possano costituire indicatori di schemi fraudolenti o di attività illecite, trasmetta al referente della Procura della Repubblica apposita segnalazione per opportuna valutazione ed eventuali approfondimenti;

Preso atto che, nel perimetro della materia oggetto di collaborazione, le Procure potranno rappresentare all'Istituto ulteriori esigenze di fornitura di dati e informazioni, la cui fattibilità sarà specificamente valutata dalle Strutture dell'Istituto espressamente individuate all'articolo 6 dello schema di convenzione;

Preso atto che, nell'ottica della più proficua collaborazione istituzionale, la Convenzione prevede che l'Inps trasmetta alla Procura, in particolare alla segreteria del magistrato titolare del procedimento, a mezzo PEC, informazioni relative alle vicende modificative e/o estintive dei debiti contributivi relativi ai fatti costituenti reato, e che il magistrato

titolare del procedimento potrà richiedere eventuali aggiornamenti sullo stato debitorio del contribuente;

Preso atto che le Parti, per agevolare il coordinamento e la collaborazione, si confrontano periodicamente per analizzare e monitorare i fenomeni delittuosi, al fine di elaborare strategie di indagine e predisporre sistemi di allerta, e che verificano, con cadenza annuale, lo stato di applicazione della Convenzione e il corretto funzionamento dei flussi informativi;

Preso atto che le Parti si impegnano ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p.;

Preso atto che l'attuazione della Convenzione è assicurata da ciascuna Parte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che ciascuna delle Parti si fa carico degli oneri derivanti dall'attuazione della presente Convenzione;

Preso atto che la Convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, mediante scambio di note PEC tra le Parti, almeno sessanta giorni prima della scadenza;

Preso atto che, al fine di assicurare la valorizzazione mediatica della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività oggetto dell'accordo sono attuati d'intesa, per il tramite dei rispettivi uffici deputati alla comunicazione esterna, nel quadro delle reciproche regolamentazioni;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento agli articoli 5 e 47;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare l'allegato schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Procure della Repubblica per la tutela del mercato del lavoro e per le azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità ai fini assistenziali, contributivi e previdenziali, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

I Direttori regionali/di coordinamento metropolitano competenti sottoscriveranno la convenzione aderente allo schema sopra indicato, previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Convenzione per la tutela del mercato del lavoro e per le azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità ai fini assistenziali, contributivi e previdenziali

TRA

L' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano, dott., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del

(di seguito, anche "INPS" o "Istituto")

e

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

(di seguito, anche "PROCURA");

di seguito congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSO CHE

L'INPS, nell'assolvimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite dal Legislatore, gestisce ed elabora una rilevante quantità di dati inerenti alle aziende iscritte e ai lavoratori assicurati presso le diverse Gestioni dell'Ente, nonché al rapporto tra riscossione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

la Procura della Repubblica, nell'ambito delle attività descritte nell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni, promuove la repressione dei reati ed esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia;

nell'ambito delle prerogative caratterizzanti i rispettivi ruoli istituzionali, l'INPS e la Procura della Repubblica presentano aree di interesse comune rispetto alle quali è opportuno implementare incisive forme di collaborazione operativa finalizzate ad assicurare l'osservanza del principio di legalità, garantendo l'effettività dell'azione amministrativa e giurisdizionale, il potenziamento delle azioni di prevenzione, la ricerca e repressione delle violazioni in ambito contributivo,

previdenziale ed assistenziale attraverso lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni;

dall'esperienza maturata dall'Istituto nel settore di analisi e intercettazione di fenomeni fraudolenti, è stato riscontrato che questi ultimi possono estrinsecarsi in particolare attraverso attività d'intermediazione illecita di manodopera ovvero tramite l'assunzione di lavoratori extra comunitari preordinata all'ottenimento dei permessi di soggiorno, anche attraverso la creazione di presupposti fittizi volti ad ottenere indebitamente prestazioni erogate dallo stesso Istituto,

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante *"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"*;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"*;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, anche con riferimento alle modalità di richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche di cui al Considerando 31;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,*

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento agli articoli 5 e 47;

CONSIDERATO

che l'Istituto svolge attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva attraverso attività di vigilanza documentale e di *intelligence*, di controllo informatico e amministrativo nonché mediante accertamenti ispettivi, in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

che l'Istituto, per lo svolgimento delle proprie funzioni, gestisce ed elabora una rilevante quantità di dati inerenti alle aziende iscritte e ai lavoratori assicurati presso le diverse Gestioni dell'Ente, relativi agli obblighi contributivi e all'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

che proprio il rilevante patrimonio di informazioni e dati in possesso dell'Istituto, nel rispetto della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, può essere condiviso con la Procura al fine di rendere più efficaci il contrasto ai fenomeni di abuso in materia assistenziale, previdenziale e di lavoro.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini esposti nel seguente articolato:

ART. 1

(Finalità)

In riferimento a quanto in premessa, previe intese tra i referenti e nel rispetto dei poteri d'iniziativa, le Parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico finanziarie nel settore della previdenza e dell'assistenza.

L'attività di collaborazione è espletata attraverso lo scambio di informazioni, la realizzazione di iniziative di prevenzione e repressione delle condotte illecite, anche con il coinvolgimento eventuale di altri soggetti istituzionali.

Le Parti stabiliscono le modalità operative per condividere informazioni e per garantire la tempestività e la completezza della notizia di reato.

ART. 2

(Comunicazioni)

Al fine di rendere efficace la cooperazione, anche attraverso la semplificazione dei processi di comunicazione, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla riservatezza della fase istruttoria, le Parti privilegiano modalità di trasmissione degli atti in formato digitale, attraverso Posta elettronica Certificata (PEC) e si impegnano ad utilizzare le seguenti caselle di posta elettronica certificata istituzionale:

Per l'INPS, sede regionale/di coordinamento metropolitano di

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

ART. 3

(Referenti)

Al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, sono individuati i seguenti referenti:

Per INPS:

il Direttore centrale della Direzione Centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode;

il Direttore centrale della Direzione Centrale Entrate;

nonché il Direttore regionale/di Coordinamento Metropolitano di

Per la Procura presso la Repubblica del Tribunale di

ART. 4

(Notizie di reato provenienti da INPS)

Qualora, nel corso delle attività di accertamento condotte dall'Istituto, emergano circostanze penalmente rilevanti, gli uffici inoltrano senza ritardo la denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p., tramite il Portale per le Notizie di Reato (NdR), ovvero attraverso modalità che garantiscano la riservatezza, l'integrità e la tempestività della comunicazione.

Le denunce saranno redatte secondo le modalità condivise dalle Parti.

La Procura, valutate eventuali esigenze di approfondimenti investigativi, potrà richiedere all'INPS integrazioni istruttorie. Le Parti valuteranno l'opportunità di svolgere gli accertamenti necessari alle finalità di indagine in sinergia tra loro e con altri soggetti istituzionali.

ART. 5

(Segnalazioni qualificate)

Qualora, nel corso della propria attività istituzionale, amministrativa o ispettiva, l'Istituto riscontri la ricorrenza di fenomeni che potrebbero costituire indicatori di schemi fraudolenti o di attività illecite, trasmette al referente presso la Procura della Repubblica apposita segnalazione per opportuna valutazione ed eventuali approfondimenti.

ART. 6

(Ulteriore supporto dell'INPS al contrasto di condotte di illeciti penalmente rilevanti)

L'Istituto si impegna a fornire ulteriore supporto alla Procura mediante:

la Direzione Centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode che valuterà la fattibilità di specifiche forniture ed elaborazioni di dati, richiesti dalla Procura, qualora gli stessi non siano di diretta disponibilità delle strutture territoriali INPS, anche attuando il necessario raccordo con le Direzioni Centrali interessate.

La Direzione Centrale Entrate che, in materia di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, collaborerà attraverso l'analisi dei dati per la migliore ricostruzione delle violazioni che emergano nell'ambito delle indagini di Polizia Giudiziaria e l'impiego di ispettori di vigilanza anche individuati e coordinati centralmente per eventuali ulteriori attività di indagine.

Le Parti condividono l'opportunità di valutare il coinvolgimento di altre strutture e Istituzioni, quando necessario al fine di:

- 1) assicurare la completezza delle indagini e l'acquisizione di elementi informativi utili alla attività istruttoria della Procura, anche in ragione delle specificità del fenomeno in termini di settore economico ed estensione geografica;
- 2) analizzare e monitorare i fenomeni di irregolarità per elaborare strategie di intervento e di prevenzione.

ART. 7

(Vicende modificative e/o estintive dei debiti contributivi e fatti costituenti reato)

L'INPS, Sede di _____, qualora verifichi che i debiti contributivi, comprensivi di interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento o siano in fase di rateizzazione, ovvero sia stata avviata una delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e di insolvenza, trasmetterà l'informazione tramite PEC all'Ufficio di Segreteria del magistrato titolare del procedimento.

Allo stesso modo il magistrato titolare del procedimento potrà richiedere eventuali aggiornamenti sullo stato debitorio del contribuente.

ART. 8

(Monitoraggio)

Per agevolare il coordinamento e la collaborazione, le Parti si confrontano periodicamente per analizzare e monitorare i fenomeni delittuosi, al fine di elaborare strategie di indagine e predisporre sistemi di allerta.

Le Parti redigono un sommario resoconto degli incontri di coordinamento ai quali possono essere ammessi anche altri Soggetti Istituzionali.

Le Parti verificano, con cadenza annuale, lo stato di applicazione della presente Convenzione e il corretto funzionamento dei flussi informativi.

ART. 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Ciascuna delle Parti, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che le richieste di comunicazione dei dati ed il relativo trattamento, anche eventualmente appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, avvenga nel rispetto della normativa in vigore richiamata in premessa.

ART. 10

(Obblighi di segretezza e di riservatezza)

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa in vigore.

ART. 11

(Invarianza finanziaria)

Dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12

(Durata, integrazioni e/o modifiche)

La presente Convenzione ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza la presente Convenzione potrà essere rinnovata per la medesima durata mediante scambio di comunicazioni tra le Parti a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate in forma scritta tra le Parti.

ART. 13

(Rapporti con gli organi di informazione)

Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all'articolo 1 sono attuati d'intesa, per il tramite dei rispettivi uffici deputati alla comunicazione esterna, nel quadro delle reciproche regolamentazioni.

Per INPS

Per la Procura di